

Piano di attività FSE 2015 – PON Inclusione 2014 – 2020
OI – DG del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Asse 3 sistemi e modelli di intervento sociale – Priorità di investimento 9.i – 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale.

Progetto: Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell’economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica.

Attività 1: La dimensione normativa e procedurale attraverso la raccolta, l’implementazione e l’analisi delle norme e delle procedure in essere a livello locale, regionale e nazionale.

Report - Dicembre 2015

INDICE

Premessa	p. 2
1. Registro unico del Terzo settore: ricostruzione normativa nello spirito della riforma	p. 3
2. Analisi tipologie modelli territoriali	
Nota metodologica introduttiva	p. 7
Riconduzione a sintesi dei casi regionali per la definizione di un modello di registro unico	p. 8
Emilia Romagna	p. 10
Friuli Venezia Giulia	p. 19
Liguria	p. 25
Lombardia	p. 31
Piemonte	p. 38
Umbria	p. 43
Marche, Molise e Toscana	p. 50
3. Modelli di Registro nazionali. Cenni tratti dalle esperienze di:	p. 51
Ministero Affari Esteri (MAE), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Protezione Civile, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES)	

Premessa

Il Piano 2015 ha previsto una specifica attività di ricerca dedicata alla dimensione normativa del Terzo Settore attraverso la raccolta, la classificazione e l'analisi delle norme e delle procedure in essere a livello locale, regionale e nazionale.

In particolare, il rapporto è strutturato in una ricostruzione dello scenario normativo a livello nazionale, contenuta nel capitolo 1; segue, al capitolo 2, un'analisi della normativa regionale, maggiormente significativa, che istituisce il sistema di registrazione degli enti che perseguono finalità sociali attraverso l'iscrizione in registri, albi, elenchi. Nel capitolo 3, sono contenuti cenni di alcune esperienze di creazione e manutenzione di Registri a livello nazionale. Sono stati anche evidenziati i riferimenti alle fasi in cui si compone la procedura di iscrizione e gestione dei Registri utile e necessaria per eventuali azioni di monitoraggio.

Si considera parte integrante di questo rapporto *L'aggiornamento normativo in materia di Terzo Settore, prodotto previsto sempre nell'Attività 1 del Piano2015* e che dà conto dell'aggiornamento del data base normativo-documentale del sistema informativo delle organizzazioni non profit. L'aggiornamento riporta gli esiti della ricognizione condotta su tutto il territorio nazionale che saranno sviluppati nell'Attività 2 incentrata sulla sperimentazione del Registro Unico del Terzo Settore, ricorrendo a modelli di classificazione (*Allegato I*) collaudati nella realizzazione del prototipo informatico dello stesso sistema.

Questo lavoro, nel complesso, costituisce una premessa necessaria per fornire alcune basi informative a cui ricondurre le tipologie di modelli da utilizzare nella definizione del processo di riforma.

1. Registro unico del Terzo settore: ricostruzione normativa nello spirito della riforma

Il disegno di legge n. 1870 “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, approvato alla Camera il 9 aprile 2015 e attualmente in discussione al Senato, risponde all’esigenza di mettere ordine alla disciplina delle organizzazioni *non profit*, attualmente frammentata in una pluralità di fonti normative (Codice Civile libri I e V e norme di settore)¹.

Uno degli aspetti più innovativi di questo processo è rappresentato dalla redazione di un apposito Codice, che ha l’obiettivo di riunire e coordinare le disposizioni vigenti e indicare le norme abrogate in seguito alla sua entrata in vigore.

Per quanto attiene il tema specifico oggetto del Rapporto, vi è l’esigenza di semplificare e razionalizzare la materia relativa alla registrazione dei soggetti che operano nel settore non profit che sono tenuti ad iscriversi a più registri, dal momento che l’iscrizione è condizione necessaria per collaborare con la pubblica amministrazione a cui compete peraltro la gestione degli stessi, sulla base di norme di regolazione e presupposti spesso differenti. Questa situazione rende complicato rintracciare un nesso di collegamento tra gli uni e gli altri, tra albi ed elenchi specifici.

La costituzione di un Registro Unico del terzo settore risponde all’esigenza di costituire una banca dati costantemente aggiornata², sia dal punto di vista degli enti che ne fanno parte, che dell’attività da essi concretamente realizzata, aprendo una finestra sui fabbisogni e le esigenze espresse dalla società civile.

L’articolo 4, comma 1, lettera i) è la norma di riferimento introdotta nel disegno di riforma, in cui si prevede la messa a punto di un Registro Unico del Terzo Settore, da istituirsi presso il Ministero del Lavoro, l’iscrizione al quale è obbligatoria per tutti gli enti, in possesso dei requisiti individuati dalla legge, che si avvalgono di fondi pubblici o privati, raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, che esercitano attività in regime di convenzione e di accreditamento con strutture pubbliche, che si avvalgono di agevolazioni fiscali. Questa previsione incide dunque, come accennato poc’anzi, sulla materia della registrazione degli enti, la quale è diversamente regolata dalle Regioni e caratterizzata da una significativa disomogeneità a livello nazionale e territoriale. Qualche semplificazione: vi è un registro nazionale per le associazioni di promozione sociale che registra anche le sedi territoriali delle associazioni iscritte, accanto a 19 registri regionali e a diversi registri provinciali nel caso di quelle che hanno avuto riconosciuta una delega per l’istituzione e l’aggiornamento dello stesso; un albo nazionale per le cooperative presso il MISE accanto a quelli regionali dedicati alle cooperative sociali; un’anagrafe unica per le ONLUS dell’ex Agenzia per il Terzo Settore poi confluita in quella dell’Agenzia delle Entrate; nessun registro a valenza nazionale sulle organizzazioni di volontariato ma tanti a livello territoriale di competenza di regioni, province autonome e province delegate).

Il passaggio significativo rispetto all’emanazione delle “Linee guida per una riforma del terzo settore” è rappresentato da un ulteriore sforzo di semplificazione, infatti, con la creazione di un Registro Unico “anche al fine di favorirne la piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale”, si assicura la trasparenza delle informazioni degli enti e la diffusione di una cultura dell’*accountability*, che attribuisce legittimazione ai soggetti di terzo settore sia nei rapporti interni (nei confronti degli associati) che esterni (nei confronti delle

¹ L’iter di tale disegno di legge ha inizio nel maggio 2014 con la presentazione da parte del Governo di “Linee guida per una riforma del terzo settore”, contenenti i criteri per una revisione della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l’associazionismo no-profit, le fondazioni e le imprese sociali. Sulla base di tale testo si è svolta fino al 13 giugno 2014 una consultazione, di cui sono stati pubblicati sul web i risultati definitivi nel settembre 2014. Successivamente il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Tale disegno di legge è stato presentato il 22 agosto 2014 alla Camera ed è stato approvato il 9 aprile 2015. Attualmente la discussione sta proseguendo al Senato (A.S n. 1870).

² La legge regionale della Liguria n. 6/2012 all’articolo 41 prevede una banca dati del terzo settore, in cui vengono conservati i dati relativi al Registro unico, prevedendo contestualmente misure atte a favorire l’aggiornamento informatico dei dati da parte dei soggetti interessati.

istituzioni e degli altri soggetti del terzo settore). Scendendo poi all'analisi di dettaglio della previsione normativa il passaggio al Registro Unico sarebbe rilevante per quanto riguarda almeno tre aspetti:

- 1) l'iscrizione al registro;
- 2) la tenuta del registro;
- 3) i rapporti tra pubblica amministrazione ed enti di terzo settore, partecipazione degli enti non profit alla definizione di politiche pubbliche.

Per quanto riguarda il primo punto, la legge delega all'articolo 4 subordina l'iscrizione al registro al possesso dei requisiti previsti ai sensi della lettera b), c), d). Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione (libertà di associazione) tale adempimento dovrebbe avvenire a seguito della manifestazione di una volontà da parte degli enti. Ove tale volontà non si manifesti, pur in possesso dei requisiti indicati dalla legge, l'ente potrebbe senz'altro svolgere la propria attività, ovviamente non beneficiando del *favore* previsto dalla normativa. La norma prescrive anche l'obbligatorietà dell'iscrizione solo per gli enti che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione e di accreditamento con enti pubblici che intendono avvalersi delle agevolazioni inserite nell'articolo 9.

Sempre il disegno di legge di riforma, prevede all'articolo 5 principi e criteri specifici per il riordino e la revisione organica in materia di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso (legge n. 3818 del 1886), in particolare ai fini del tema di questo rapporto rileva la lettera g) dello stesso articolo che prevede la determinazione di requisiti uniformi per i registri e gli osservatori nazionali.

I decreti delegati che daranno attuazione ai principi contenuti nella legge cornice, dovrebbero successivamente definire, accanto ad un sistema di requisiti "generali" un sistema di requisiti "specifici", afferenti ad ogni tipologia di organizzazione e, soprattutto, prevedere momenti valutativi o processi di revisione per controllare o verificare la persistenza dei suddetti requisiti nel tempo.

Il secondo punto ha ad oggetto la tenuta dei registri. Su tale aspetto sono intervenute sostanziali modifiche rispetto alla versione contenuta nel testo del Disegno di legge n. 2617 discusso ed emendato alla Camera, il quale prevedeva una apposita "struttura di missione", deputata al controllo, promozione e vigilanza dell'attività degli enti. La legge delega, attualmente, in discussione al Senato (n. 1870) prevede invece l'istituzione del registro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La scelta del legislatore nel definire il testo in discussione ha accolto le critiche mosse al requisito della transitorietà, nonché l'instabilità riferite alle suddette "strutture di missione" ed evidenziato, in sede di consultazione sulle Linee guida prodotte dal Ministero,³ infatti si è rilevato che secondo la maggioranza degli istituti che hanno partecipato alla consultazione queste strutture non garantirebbero una effettiva razionalizzazione degli enti, strettamente connessa con la stabilità di un organismo che si occupa della tenuta degli stessi registri.

L'articolazione dei registri dovrà necessariamente avvenire a livello regionale, anche se il disegno di legge delega non lo stabilisce, ma lo si desume sulla base dei principi contenuti nella Riforma del Titolo V della Costituzione (legge Costituzionale n. 3 del 2001) che, per quanto riguarda la materia dei servizi sociali, all'articolo 117, lettera m) attribuisce la competenza esclusiva alle Regioni, lasciando allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti sociali da garantire sul territorio nazionale.

In sede di decretazione attuativa occorrerebbe prevedere che l'iscrizione a livello regionale avvenga in modo omogeneo (sia per ciò che concerne i requisiti che per le modalità), istituendo anche sportelli unici a cui rivolgersi per acquisire informazione in merito a tale procedura. In tale disegno è strategico il dialogo

³ Tale consultazione, sulla base della predisposizione delle Linee guida contenenti i principi ispiratori della Riforma del Terzo settore, si è tenuta tra il 13 maggio ed il 13 giugno 2014. Si veda il Report pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali..

costante tra il livello nazionale e quello regionale e si dovrà prevedere un intervento sostitutivo nel caso di inadempienze.

Un nodo molto importante, che dovrà trovare soluzione nei decreti attuativi, è senz'altro rappresentato dai profili giuridici della transizione dai registri regionali e provinciali verso un Registro Unico, in tale ottica assume particolare rilievo la ricostruzione di una mappatura puntuale e costantemente aggiornata dell'articolazione territoriale dei registri sia per condividere che per diffondere esempi di buone pratiche. Occorre segnalare che alcune normative a livello regionale (la cui disamina verrà affrontata nei successivi capitoli 2 e 3 del presente documento), hanno già riordinato le disposizioni relative al Terzo Settore e assunto un modello di registro unico o unificato tra i registri di competenza avviando sperimentazioni nei territori di pertinenza che hanno anticipato per molti versi il disegno del Legislatore espresso nella Riforma.⁴

Il tema della registrazione rileva anche dal punto di vista dei rapporti tra enti di terzo settore e la pubblica amministrazione, e siamo al terzo punto, che è il principale richiedente-acquirente dei servizi offerti dalle organizzazioni di terzo settore.

Significativa appare in proposito il riferimento contenuto nell'articolo 4, lettera m) del disegno di legge delega in cui si sostiene la valorizzazione degli enti nella fase programmatica territoriale dei servizi socio-assistenziali. Così, l'istituzione di un registro unico favorirebbe altresì la partecipazione degli enti alle procedure di consultazione pubblica, concernenti l'attuazione di politiche pubbliche in cui il ruolo svolto da tali soggetti risulti particolarmente significativo.

Dal momento che l'iscrizione al registro unico avverrà attraverso l'inserimento dei dati tramite un'interfaccia *web*, l'amministrazione potrebbe anche informare gli iscritti sui tempi della consultazione, stabilendo altresì un termine entro cui inviare le eventuali osservazioni. Tale procedura consultiva potrebbe favorire il coinvolgimento, trasparente ed immediato, di un consistente numero di enti operanti nel settore, senza sostituirsi alle numerose procedure di partecipazione già attive a livello regionale e locale.

Il riconoscimento degli enti del terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione è stato affermato con l'emanazione della legge quadro n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". In particolare l'articolo 5, in linea con il principio di sussidiarietà, disciplina la promozione dei soggetti operanti nel terzo settore e sollecita gli enti pubblici a promuovere il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano agli enti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità⁵. Con l'emanazione del D.P.C.M. 30 marzo 2001 poi si è proceduto a disciplinare i rapporti tra i comuni e le formazioni sociali del territorio e sulla base dello stesso provvedimento le Regioni hanno adottato indirizzi specifici per regolamentare i rapporti tra gli enti locali e il terzo settore, con particolare riferimento al tema dell'affidamento dei servizi.

Tuttavia occorre segnalare che con riguardo agli strumenti giuridici che disciplinano le forme di collaborazione tra enti e pubbliche amministrazioni le discipline settoriali avevano già disciplinato il tema in oggetto. In particolare l'articolo 7 della legge 266/1991 e l'articolo 30 della legge 383/2000 consentono agli enti pubblici (Stato, regioni, province autonome, province, comuni e gli altri enti pubblici) di stipulare convenzioni, rispettivamente, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri regionali, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite nelle stesse. Inoltre, si prevedono forme di verifica delle

⁴ A titolo di esempio la legge regionale della Liguria n. 42 del 2012 "Testo unico delle norme sul terzo settore", ha previsto all'articolo 13 l'istituzione di un Registro unico, suddiviso in sezioni, pubblicato ogni anno nel sito web della Regione stessa.

⁵ Successivamente il D.P.C.M. 30 marzo 2001 ha disciplinato nello specifico i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

prestazioni e di controllo della loro qualità nonché ulteriori requisiti di carattere generale (fra gli altri: attitudine e capacità operativa; rispetto dei diritti e dignità degli utenti; modalità di rimborso spese; copertura assicurativa). Queste norme consentono agli enti pubblici di derogare⁶ alla disciplina generale dei contratti della pubblica amministrazione e, quindi, di affidare alle associazioni iscritte nei registri regionali di riferimento l'esecuzione di servizi pubblici, senza dover partecipare a gare di appalto o altre procedure di affidamento, come stabilito dal Codice degli Appalti.

Gli enti pubblici possono, infine, stipulare convenzioni anche con le cooperative sociali di tipo B che svolgono attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative (ovvero attività agricole, industriali, commerciali o di servizi) e che sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate – in base all'articolo 5, comma 1, della legge n. 381/1991. In tale ambito si prevede la stipula di convenzioni per la fornitura di determinati beni e servizi, in deroga alla normativa del Codice dei Contratti, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia stabilita di rilevanza comunitaria. Anche i consorzi di cooperative sociali possono stipulare le convenzioni, purché costituiti al 70% da cooperative sociali e a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo. L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria alla stipula delle suddette convenzioni.

⁶ In dettaglio, il riferimento è riconducibile alle Note sul Disegno di Legge A.S. n. 1870 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, Servizi Studi del Senato, maggio 2015, n. 212.

2. Analisi tipologie modelli territoriali

Nota metodologica introduttiva

Nell'approfondimento sono stati considerati dei parametri base. In primo luogo, l'istituzione del registro e in successione analitica le procedure per la tenuta dei registri, quali iscrizione, revisione, controllo, cancellazione, nonché la considerazione degli ambiti nei quali, tali specifiche disposizioni normative rilevano ai fini della partecipazione/presenza del terzo settore alla programmazione e realizzazione di politiche pubbliche, policy e interventi ad esse collegati.

L'aggiornamento normativo evidenzia quanto già considerato nell'azione di riforma: l'eterogeneità a livello delle singole regioni. Si segnala che le fonti normative sono di diverso grado e natura ad es. trattasi di: leggi regionali anche finanziarie, leggi di semplificazione amministrativa.

Segue la disamina delle nove regioni che risultano aver intrapreso la via della semplificazione normativa. Nelle regioni individuate sulla base di una produzione normativa che ha teso a disciplinare organicamente e attraverso la semplificazione giuridica il settore, sono state studiate dettagliatamente quelle realtà che più delle altre hanno evidenziato istanze di governance innovativa.

Allo scopo di semplificare la lettura dei modelli, sono stati estratti dai testi normativi, articoli e commi riguardanti l'istituzione del registro, le procedure, le applicazioni dello strumento, accompagnati da commenti esplicativi o note di richiamo con rimando al testo integrale.

Si è scelto di procedere ad un'analisi sistematica dei testi normativi focalizzando l'attenzione sui tre aspetti riportati nello schema:

Atto normativo	A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento	Note
	- disposizione specifica -soggetti destinatari (coloro i quali hanno diritto a iscriversi) -competenze legislative per l'attuazione della disposizione	-istruttorie: contenuti e processo -competenze amministrative e di gestione	Qualificazione in merito: -compimento atti e procedure di natura amministrativa e negoziale; - accesso a benefici e sgravi fiscali - partecipazione negli organi di rappresentanza di consultazione e programmazione	

Dalla ricognizione normativa effettuata per l'aggiornamento del data base normativo documentale del sistema informativo delle organizzazioni non profit, le Regioni che hanno adottato discipline organiche e di semplificazione o ancora meglio testi unici, sono le seguenti:

- Emilia Romagna

LR 8/2014 – Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della giornata della cittadinanza solidale

- Friuli Venezia Giulia

LR 23/2012 - Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

- Liguria

LR 42/2012 - Testo Unico delle norme sul Terzo Settore

- Lombardia

LR 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

- Marche

LR 16/2014 - Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità

- Molise

LR 13/2014 Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali

- Piemonte

LR 3/2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

- Toscana

LR 41/2005 - Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

- Umbria

LR 11/2015 - Testo unico in materia di sanità e servizi sociali

Riconduzione a sintesi dei casi regionali per la definizione di un modello di registro unico

I parametri utilizzati per la selezione e la presentazione di un modello di Registro Unico sul Terzo Settore sono rappresentati essenzialmente dalla presenza nelle norme di riferimento delle seguenti peculiarità:

- la scelta di riunire in un'unica disposizione normativa la pluralità di soggetti che operano nel terzo settore;
- l'attenzione sulle procedure relative a tutte le fasi di iscrizione, revisione, controllo;
- la finalità di semplificare l'architettura organizzativa in merito alle competenze di gestione e tenuta;
- l'intento di valorizzare e rafforzare le reti di collaborazione e qualificare la governance complessiva.

Tra le realtà regionali esaminate una particolare nota di commento è rivolta ai casi della Regione Piemonte e della Regione Liguria. Entrambe hanno disciplinato un Registro Unico del Terzo Settore che è istituito, rispettivamente, dall'art. 55, comma 5 della legge N. 3 del 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e dall'art. 13 comma 1 della legge regionale N. 42/2002 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore".

È ritenuta particolarmente significativa l'esperienza della Regione Piemonte che concentra l'interesse sulla gestione del momento di transizione e messa a sistema riferita esplicitamente alla necessità di omologazione dei meccanismi di iscrizione, revisione e controllo.

- L'istituzione del registro regionale costituisce ambito unitario delle sezioni provinciali sia per le associazioni di promozione sociale che per il volontariato, così come rilevato anche nelle altre normative regionali prese in esame nell'ottica della semplificazione/armonizzazione.
In Piemonte, è particolarmente rilevante l'inserimento all'interno del registro unico del terzo settore, quello delle Persone giuridiche secondo quanto disposto dal DPR 361 del 2000 (cfr. scheda regione dettagliata). Ciò in un'ottica di anticipazione di un modello unico di regia, verso cui tende la Riforma del Terzo Settore, di tutti i soggetti dell'economia sociale all'interno del quale ricomprendere figure giuridiche a tutt'oggi disciplinate tra Libro I e V del Codice Civile.
- Ulteriore aspetto riguarda la previsione di strumenti informatici per coadiuvare il passaggio delle informazioni anagrafiche nonché per la comunicazione delle vicende relative ai registri.

La maggior parte delle norme analizzate (in particolare nei sei casi regionali specificatamente trattati) contiene una descrizione puntuale e variamente dettagliata dei contenuti del procedimento di iscrizione, vincolata a termini perentori e al possesso di requisiti nonché ai momenti successivi legati alla tenuta del registro, come: mantenimento, modifica e cancellazione. Nell'ottica della creazione di un modello unitario di registro si evidenziano riferimenti al sistema di vigilanza e controllo di competenza dell'amministrazione regionale. In Liguria, tale potere è esercitato mediante accertamenti documentali, richieste di dati ed informazioni, visite ed ispezioni. Non si sono rilevati in un'ottica comparativa, standard omogenei.

Per favorire l'inserimento, la conservazione e l'aggiornamento informatico da parte dei soggetti interessati degli elementi relativi all'iscrizione ed a ulteriori informazioni, è istituita la Banca dati del Terzo settore, come ad esempio in Liguria, art. 41 della LR 24/2012.

Ulteriori aspetti di rilevanza del modello di registro unico riguardano l'applicazione dello stesso ai fini di una qualificazione di forme di accesso nell'ambito:

- della rappresentanza (es. Osservatori, Comitati, Consulte),
- di processi di programmazione partecipata (es. piani di zona, tavoli di programmazione regionali; gestione di fondi dedicati)
- di realizzazione di progetti e interventi (es. affidamenti, convenzioni, coprogettazione).

Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna con Legge n. 8 del 2014 ha operato una semplificazione in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della giornata della cittadinanza solidale.

Atto normativo		
LR 8/2014 – Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della giornata della cittadinanza solidale		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo	C) Applicazioni dello strumento
<p>Art. 2 Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale Comma 1, 2, 3 e 5</p> <p>Art. 4 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 5 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 6 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 9 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 11 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 12 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 13 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 15 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 17 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 18 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 19 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005</p>	<p>Art. 7 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 8 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005</p>	<p>Art. 2 Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale Comma 4</p> <p>Art. 5 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 Comma 1</p> <p>Art. 7 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 Comma 4</p> <p>Art. 10 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 16 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 20 Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 21 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005</p> <p>Art. 22 Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005</p>
<p>Art. 23 Modifiche alla rubrica del Titolo II della legge regionale n. 34 del 2002</p> <p>Art. 24 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 Comma 1 punti 1, 2, 3, 6</p> <p>Art. 26 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002</p> <p>Art. 30 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002</p> <p>Art. 31 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002</p>	<p>Art. 24 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 Commi 1 punti 4</p> <p>Art. 25 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 Comma 1, 2</p> <p>Art. 33 Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002</p>	<p>Art. 24 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 Comma 1 punto 5</p> <p>Art. 25 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 Comma 3</p> <p>Art. 28 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002</p> <p>Art. 29 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002</p>

Art. 32 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002		
Art. 46 Norme transitorie e di prima applicazione		

Al Capo II, articolo 2 si prevede l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in cui sono iscritte organizzazioni e associazioni non iscritte nei registri regionali ma che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dettagliati nell'art. 6, nell'art.5 e nell'art.24. L'art. 6 prevede anche i casi di incompatibilità relativi all'iscrizione. Gli organismi di collegamento e coordinamento di tali organizzazioni possono altresì essere iscritti. E' demandata agli enti locali attraverso apposita regolamentazione la disciplina sulle modalità di iscrizione, cancellazione e revisione. Si evidenzia da una prima analisi che gli incisi riferiti ai "registri provinciali" sono stati soppressi e la parola "registri" è stata sostituita con "registro". Ciò sia rispetto alle organizzazioni di volontariato che alle associazioni di promozione sociale. Per la prima applicazione di tale normativa la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni iscritte nei registri provinciali abrogati. Inoltre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta gli atti previsti dalla stessa.

A) Istituzione Registro
Capo II Modifiche alla <u>legge regionale n. 12 del 2005</u> in materia di volontariato
Art. 2 <i>Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale</i>
<p>1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla <u>legge regionale n. 21 del 2012</u>, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.</p> <p>3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.</p> <p>5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'<u>articolo 117, comma sesto, della Costituzione</u> 64.</p>
Art. 4
<i>Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005</i>
<p>1.</p> <p>Al comma 2 dell'<u>articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12</u> (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della <u>L.R. 2 settembre 1996, n. 37</u> (Nuove norme regionali di attuazione della <u>legge 11 agosto 1991, n. 266</u> 64- Legge quadro sul volontariato. Abrogazione <u>della L.R. 31 maggio 1993, n. 26</u>") le parole "<u>e dei registri provinciali</u>" sono soppresse.</p>
Art. 5
<i>Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005</i>
<p>2. <u>Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.</u></p> <p>3. <u>Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:</u></p> <p>a) <u>le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;</u></p> <p>b) <u>le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;</u></p> <p>c) <u>gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.</u></p> <p>4. <u>Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)."</u></p>
Art. 6

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale".

2.

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo")."

Art. 9Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"e nei registri provinciali"* sono soppresse.

Art. 11Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"nei registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro"*.

Art. 12Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"nei registri previsti"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro previsto"*.

Art. 13Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"ai registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"al registro"*.

Art. 15Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"nei registri istituiti"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro istituito"*.

Art. 17Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,"* sono soppresse.

2.

Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"territorio provinciale"* sono sostituite dalle seguenti: *"ambito territoriale provinciale"*.

3.

Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"Le Province ed i Comuni"* sono sostituite dalle seguenti: *"Gli enti locali"*.

4.

Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"nei registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro"*.

Art. 18Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"nei registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro regionale"*.

2.

Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)"* sono sostituite dalle seguenti: *"n. 2 del 2003"*.

Art. 19Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole *"dai registri istituiti"* sono sostituite dalle seguenti: *"dal registro istituito"*.

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale**Art. 23**Modifiche alla rubrica del titolo II della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di

promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") la parola

"Registri"

è sostituita dalla seguente:

"Registro".

Art. 24 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 L'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.

6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 ~~del~~ Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26")."

Art. 26

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

Art. 30

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro".

Art. 31

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

Art. 32

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole sono sostituite dalle seguenti: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro".

Capo VI Norme transitorie e finali

Art. 46

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.




2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.

4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

L'art. 7 al comma 2 specifica per quanto riguarda il volontariato che le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione devono essere improntate alla semplificazione, informatizzazione e accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro. Si precisa che l'elenco delle organizzazioni di volontariato è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio Nazionale ed è

consultabile online. In capo alla Giunta Regionale è assegnato il potere di controllo (art. 8) sull'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti nonché sulle attività, anche avvalendosi degli enti locali. Analogamente, in riferimento alle associazioni di promozione sociale si vedano gli artt. 25 e 33.

B) Procedure iscrizione, revisione, controllo
Capo II Modifiche alla <u>legge regionale n. 12 del 2005</u> in materia di volontariato
Art. 7
<i>Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005</i>
1.
Al comma 1 dell' <u>articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005</u> dopo le parole " <i>dalla Giunta regionale</i> " sono inserite le seguenti " <i>sentita la Commissione assembleare competente</i> ".
2.
Il comma 2 dell' <u>articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005</u> è sostituito dal seguente: " <i>2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.</i> ".
3.
Il comma 4 dell' <u>articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005</u> è sostituito dal seguente: " <i>4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991</i>  ".
Art. 8
<i>Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005</i>
1
L' <u>articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005</u> è sostituito dal seguente: " Art. 5 <i>Attività di controllo</i> 1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla <u>legge n. 266 del 1991</u>  , il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. 2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la <u>cancellazione delle stesse dal registro.</u> 3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti".
Capo III
Modifiche alla <u>legge regionale n. 34 del 2002</u> in materia di associazionismo di promozione sociale
Art. 24
<i>Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002</i>
1.
L' <u>articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002</u> è sostituito dal seguente: " Art. 4 <i>Registro regionale delle associazioni di promozione sociale</i> 4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono <u>individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).</u>
Art. 25
<i>Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002</i>
1.
Il comma 1 dell' <u>articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002</u> è sostituito dal seguente: " 1. <u>Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.</u> ".
2.
Il comma 4 dell' <u>articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002</u> è sostituito dal seguente: " 4. <u>Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000</u>  .

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

L'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Attività di controllo

1. *La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.*

2. *Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.*

3. *Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.*

4. *Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4."*

L'art. 2 della legge sottolinea che l'iscrizione del registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici e forme di sostegno oltre ad accedere a rapporti convenzionali (artt. 5 e 7). Possono partecipare alle procedure di consultazione e partecipazione ai fini della elaborazione delle politiche regionali e locali (art. 10). Inoltre, sulla base dell'art. 16, possono altresì stipulare convenzioni e/o accordi con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Tali enti hanno l'obbligo di pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni sulla base del principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, dandone comunicazione a tutte le organizzazioni attive nel territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione le cui modalità di stipulazioni sono indicate al comma 3. Il capo terzo riferito alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro prevede l'assegnazione di contributi finanziari e benefici (artt. 24 e 28). Inoltre, si definisce il diritto a partecipare alla programmazione, progettazione e realizzazione delle politiche sociali nell'ambito dei piani di zona (art. 29).

Un'attenzione particolare è dedicata al tema della partecipazione delle organizzazioni di volontariato attraverso forme di rappresentanza: nello specifico si prevede la partecipazione al comitato di gestione (art. 19), comitati paritetici (art. 22) composti da rappresentanti di enti locali e delle associazioni iscritte e non iscritte nei registri.

C) Applicazioni dello strumento

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato

Art. 2

Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:

- accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
- accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
- accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
- accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

L'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. *È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.*

Art. 7

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005

4.

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

L'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

- a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
- b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
- c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
- d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

L'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:


"Art. 13

Rapporti convenzionali

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991  in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano."

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Partecipazione al Comitato di gestione

1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURET.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale."

Art. 21

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni."

Art. 22

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005

1.

Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali."

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di associazionismo di promozione sociale

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

L'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

"**Art. 4**

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

Art. 25

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002

3.

Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 e, o nei registri di altre regioni."

Art. 28

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale."

Capo IV modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile regionale

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002

1.

L'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

"**Art. 10**

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività,

programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2.

La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea."

Capo V modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale

Regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione Friuli Venezia Giulia con Legge 23/2012 ha dettato la disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociali.

Atto normativo		
<u>LR 23/2012</u> - Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento
<p>Art. 5 (Registro generale del volontariato organizzato) Comma 1, 2, 3, 4</p> <p>Art. 18 (Disposizioni di attuazione del Capo II)</p> <p>Art. 20 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 1, 2</p> <p>Art. 26 (Disposizioni di attuazione del Capo III)</p> <p>Art. 42 (Norme transitorie) Comma 4, 5, 6, 7</p>	<p>Art. 5 (Registro generale del volontariato organizzato) Comma 5, 6, 7</p> <p>Art. 16 (Attività di vigilanza)</p> <p>Art. 20 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 3, 4, 7, 8</p> <p>Art. 40 (Utilizzo posta elettronica certificata)</p>	<p>Art. 6 (Comitato regionale del volontariato) Comma 5 lettera b)</p> <p>Art. 7 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato) Comma 1, 2, 6</p> <p>Art. 9 (Contributi alle organizzazioni di volontariato) Comma 1</p> <p>Art. 10 (Tavoli di rete)</p> <p>Art. 11 (Promozione del volontariato internazionale)</p> <p>Art. 14 (Convenzioni)</p> <p>Art. 20 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 5, 6</p> <p>Art. 21 (Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 5 lettera b)</p> <p>Art. 22 (Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 2</p> <p>Art. 23 (Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale) Comma 1</p> <p>Art. 25 (Convenzioni)</p> <p>Art. 27 (Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale)</p> <p>Art. 28 (Attività di formazione e aggiornamento)</p>

In dettaglio, l'art. 5 e l'art. 20, disciplinano rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che presentano i requisiti ex lege. Con riferimento al volontariato, il registro si articola in settori di attività ed è ammessa

l'iscrizione in più settori. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni di attuazione per entrambi i registri e si prevedono sia le modalità di iscrizione nonché i criteri applicativi (artt. 18 e 26).

Nella disposizione transitoria (art. 42) si specifica che all'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri precedenti (di cui all'art. 6 della LR 12/95 e all'art.3 della LR 13/2002). I soggetti iscritti in questi ultimi che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione e possono, comunque, presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri.

A) Istituzione registro
<p style="text-align: center;">Al CAPO II</p> <p>Art. 5 (Registro generale del volontariato organizzato) 1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato. 2. Il Registro è articolato nei seguenti settori: a) sociale e sanitario; b) culturale; c) educativo; d) ambientale; e) diritti civili dei cittadini; f) solidarietà internazionale; g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative; h) attività innovative. 3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale. 4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' <u>articolo 3 della legge 266/1991</u> con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.</p> <p>Art. 18 (Disposizioni di attuazione del Capo II) 1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato: a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5; b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III n LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE</p> <p>Art. 20 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) 1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale. 2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della <u>legge 383/2000</u>, con sede legale o operativa in regione.</p> <p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Art. 26 (Disposizioni di attuazione del Capo III) 1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale: a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta; b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VII</p> <p>Art. 42 (Norme transitorie) 4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l' <u>articolo 6 della legge regionale 12/1995</u> e l'articolo 13, commi da 18 a 22 della <u>legge regionale 15 maggio 2002, n. 13</u> (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del</p>

Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).

5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a) , e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.

6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall' articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall' articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 , che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.

7. La disposizione di cui all'articolo 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le domande di iscrizione vengono presentate alle strutture regionali competenti sia in materia di volontariato che di promozione sociale (artt. 5 e 20). L'iscrizione ha validità tre anni, è soggetta a conferma previa verifica dei requisiti da parte della Regione. Si prevede all'art. 40 l'utilizzo da parte delle organizzazioni iscritte nei rispettivi registri l'utilizzo della posta elettronica certificata per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla legge.

B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i
CAPO II
<p>Art. 5 (Registro generale del volontariato organizzato) (...)</p> <p>5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.</p> <p>6. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.</p> <p>7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti è disposta la cancellazione dal Registro.</p>
<p>Art. 16 (Attività di vigilanza)</p> <p>1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.</p>
CAPO III LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
<p>Art. 20 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) (...)</p> <p>3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.</p> <p>4. L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. (...)</p> <p>7. L'iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.</p> <p>8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, è disposta la cancellazione dal Registro.</p>
<p>Art. 40 (Utilizzo della posta elettronica certificata) <u>Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.</u></p>

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro partecipano con propri rappresentanti all'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato (con diritto di voto, a differenza di quelle non iscritte, su politiche inerenti il tema in oggetto), nonché al Comitato regionale del volontariato e al Comitato di gestione del fondo speciale. L'iscrizione nel Registro è condizione per accedere a contributi di varia natura (artt. 9). La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel registro (art. 11), promuove e

riconosce la costituzione di tavoli di rete (art. 10) per la realizzazione di progetti. In attuazione del principio di sussidiarietà si promuovono forme di collaborazione tra le amministrazioni e gli enti iscritti nel registro da almeno sei mesi attraverso la stipula di convenzioni il cui contenuto è esplicitato in maniera dettagliata e puntuale art. 14.

Per le associazioni di promozione sociale, l'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge (art. 20 comma 5). Si evidenzia che al comma successivo i Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti. Per l'attuazione di progetti di utilità sociale la Regione sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro mediante contributi (art. 23) e, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e per promuovere forme di amministrazione condivisa, stipula convenzioni (art. 25) che contengono elementi volti alla verifica e al controllo della qualità delle prestazioni, modalità di erogazione e rendicontazione. Analogamente con quanto descritto per le associazioni di volontariato, si prevede la partecipazione delle associazioni di promozione sociale nell'Assemblea e nel Comitato all'uopo dedicati (artt. 21 e 22).

Al Capo IV dedicato alle norme comuni in materia di volontariato e promozione sociale, si prevede l'istituzione di un Fondo regionale di anticipazione (art. 27) al fine di sostenere attività progettuali, nonché operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature. La misura delle anticipazioni, i criteri e le modalità di tale concessione sono definiti con apposito regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente nonché dei Comitati di cui agli artt. 6 e 21, sopra citati.

Si prevede infine per le organizzazioni iscritte nei rispettivi registri, iniziative formative e di aggiornamento (art. 28)

C) Applicazioni dello strumento
CAPO II
<p>Art. 6 (Comitato regionale del volontariato) 5. Il Comitato è composto: (..) b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;</p> <p>Art. 7 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato) 1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni. 2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati. 6. L'Assemblea elegge nel Comitato di cui all'articolo 6 e nel Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.</p> <p>Art. 9 (Contributi alle organizzazioni di volontariato) 1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per: a) l'assicurazione dei volontari; b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato; c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza. (...).</p> <p>Art. 10 (Tavoli di rete) 1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione può</p>

promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

Art. 11

(Promozione del volontariato internazionale)

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel Registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.

Art. 14

(Convenzioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività innovative e sperimentali;

c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;

d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;

b) la durata del rapporto di collaborazione;

c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;

d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;

f) le coperture assicurative di cui all' articolo 4 della legge 266/1991 ;

g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;

h) le modalità di risoluzione del rapporto;

i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;

j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;

k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991 .

5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.

CAPO III

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 20

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

(...)

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.

6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.

(...)

Art. 21

(Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)

...

5. Il Comitato è composto:

(...)

b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;

...

Art. 22

(Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale)

...

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazioni di promozione sociale non iscritte nel Registro.

...

Art. 23

(Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.
2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .

Art. 25

(Convenzioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' articolo 30 della legge 383/2000 .
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.

CAPO IV**NORME COMUNI IN MATERIA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE****Art. 27**

(Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale) /verificare il rilievo del requisito di iscrizione)

1. È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature.
3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i termini della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonché dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.
4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 28

(Attività di formazione e aggiornamento)

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' articolo 15 della legge 266/1991 .
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Regione Liguria

La Legge regionale n.42 del 2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” dedica il Titolo III al Registro Regionale del Terzo Settore previsto specificatamente all’art. 13.

Atto normativo		
<u>LR 42/2012 - Testo Unico delle norme sul Terzo Settore</u>		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento
<u>Art. 13.</u> - (Registro regionale del Terzo Settore) Comma 1, 2, 2bis, 4 <u>Art. 5.</u> - (Organizzazioni di volontariato) Comma 11 <u>Art. 6.</u> - (Associazioni di promozione sociale) Comma 9 <u>Art. 15.</u> - (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali) <u>Art. 16.</u> - (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali) <u>Art. 17.</u> - (Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale) Comma 7 <u>Art. 21.</u> - (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell'ambito della protezione) <u>Art. 41.</u> - (Banca dati del Terzo Settore)	<u>Art. 13.</u> - (Registro regionale del Terzo Settore) Comma 3, 5 <u>Art. 6.</u> - (Associazioni di promozione sociale) Comma 3 <u>Art. 17.</u> - (Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale) Comma 1, 2, 3, 4, 5 <u>Art. 18.</u> - (Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale) <u>Art. 19.</u> - (Commissioni del Terzo Settore) Comma 1, lettera c) <u>Art. 20.</u> - (Attività delle Commissioni del Terzo Settore) Comma 1 <u>Art. 38.</u> - (Controlli e vigilanza) <u>Art. 42.</u> - (Delega di funzioni e avvalimento)	<u>Art. 13.</u> - (Registro regionale del Terzo Settore) Comma 6 <u>Art. 4.</u> - (Soggetti del Terzo Settore) Comma 4 <u>Art. 5.</u> - (Organizzazioni di volontariato) Comma 7 <u>Art. 6.</u> - (Associazioni di promozione sociale) Comma 6, 7 <u>Art. 17.</u> - (Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale) Comma 6 <u>Art. 24.</u> - (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore) Comma 3 lettera a) e lettera b) punto 1 <u>Art. 30.</u> - (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale) Comma 1 <u>Art. 45.</u> - (Norma transitoria) Comma 5

L’art. 13 istituisce presso la Regione il Registro del Terzo settore suddiviso in specifiche sezioni dedicate al (comma 1): volontariato, promozione sociale, cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, mutuo soccorso, fondazioni con finalità sociale, istituti di patronato con finalità sociale, enti o organismi facenti capo a confessioni religiose con prevalenti finalità sociali. L’iscrizione in una sezione del Registro è incompatibile con quella in altre sezioni dello stesso (comma 4). Nello specifico del volontariato l’iscrizione al Registro, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, si estende anche alle articolazioni territoriali autonome (art. 5). All’art. 6 comma 9, analoga disciplina per le associazioni di promozione sociale, aventi i requisiti di legge. Per esse, è prevista l’iscrizione in una sezione di registro suddivisa in due parti (art. 16), quella delle Aps che operano a livello regionale o intraregionale, quella contenente l’iscrizione delle articolazioni territoriali e i circoli ad esso affiliati.

Per le cooperative sociali la sezione si articola, all’art. 15, in parti diverse a seconda della tipologia del servizio che discende dallo statuto, ad es.: servizi socio-sanitari ed educativi; attività agricole commerciali o industriali finalizzate all’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate; consorzi costituiti da cooperative; imprese sociali diverse dalle cooperative.

La Giunta Regionale con delibera approva ai fini della semplificazione schemi "tipo" per iscrizione, bilancio e rendiconto, autocertificazione e formulario per altre informazioni (art. 17, comma 7.

I soggetti del Terzo settore che operano nel campo della protezione civile, devono accreditarsi in un elenco regionale competente in materia (Art. 21).

È istituita la Banca dati del Terzo settore (art. 41) dove sono conservati elementi relativi all'iscrizione ed ulteriori informazioni per favorire inserimento e aggiornamento informativo dei soggetti interessati.

A) Istituzione
<p style="text-align: center;">TITOLO III REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE</p> <p>Art. 13. (Registro regionale del Terzo Settore)</p> <p>1. E' istituito presso la Regione il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sezione delle organizzazioni di volontariato; b) sezione delle associazioni di promozione sociale; c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali; d) sezione delle società di mutuo soccorso; e) sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali; f) sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali; g) sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali. <p>2. <u>Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione</u> del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in Liguria, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno.</p> <p>2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali. (4)</p> <p>4. L'iscrizione di un soggetto in una sezione del Registro regionale di cui al presente testo unico è incompatibile con l'iscrizione nelle altre sezioni dello stesso Registro.</p> <p><u>Art. 5.</u> - (Organizzazioni di volontariato)</p> <p>11. La Regione riconosce il valore delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. <u>L'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui (...) A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata all'articolo 17 è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.</u></p> <p><u>Art. 6.</u> - (Associazioni di promozione sociale)</p> <p>9. La Regione riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale a rete, presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. <u>L'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla l. 383/2000 . A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata all'articolo 17, comma 1, è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali, sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.</u></p> <p><u>Art. 15.</u> (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali)</p> <p>1. <u>La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) parte "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi; b) parte "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) parte "C", nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali; d) parte "D", nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali. <p>2. <u>Le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e che siano anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle parti "A" e "B", purché il loro statuto preveda espressamente entrambe le finalità.</u></p> <p><u>Art. 16.</u> (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)</p> <p>1. La sezione del Registro relativa alle associazioni di promozione sociale è suddivisa in due parti così distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) parte "A", nella quale sono iscritte le associazioni operanti a livello regionale o infraregionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della l. 383/2000 ; b) parte "B", nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le

sedi operative, i responsabili delle cariche associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto.
 2. Nella sezione degli istituti di patronato con finalità di rilevanza sociale sono iscritte le sole articolazioni regionali degli istituti di patronato, ancorché non dotate di propria soggettività giuridica, il cui statuto preveda, anche se non in via esclusiva, finalità di rilevanza sociale ai sensi dell'articolo 11.

Art. 17.

(Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale)

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, ai fini di semplificazione, appositi schemi tipo per l'istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l'autocertificazione di cui al comma 2 ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni.

Art. 21. - (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell'ambito della protezione

1. I soggetti del Terzo Settore, iscritti al Registro regionale, che operano nell'ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di prevenzione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi, devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile

Art. 41. - (Banca dati del Terzo Settore)

1. E' istituita la Banca dati del Terzo Settore nella quale vengono conservati i dati relativi al Registro di cui all'articolo 13 e le ulteriori informazioni di cui agli articoli 17 e 18, favorendo l'inserimento e l'aggiornamento informatico dei dati da parte dei soggetti interessati.

Il Titolo III si occupa delle procedure di iscrizione, revisione e controllo. In particolare, il comma 3 dell'art. 13 stabilisce che per l'iscrizione e la permanenza nel Registro subisce verifiche e controlli a campione secondo quanto stabilito del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Compete alla Regione la pubblicazione annuale del registro nel sito web (comma 5). L'iscrizione nel Registro regionale, secondo quanto è stabilito dall'art. 17, è vincolata alla seguente procedura (comma 1, 2): presentazione di istanza sottoscritta dal legale rappresentante corredata da atto costitutivo, statuto, bilancio o rendiconto dell'ultimo anno di attività contenete specifiche distinzioni nelle fonti di entrate, autocertificazione di cui 445/2000 sopra richiamato. Le procedure di iscrizione al registro avvengono entro termini perentori disciplinati dalla legge e la perdita dei requisiti necessari all'iscrizione o il mancato rispetto degli obblighi previsti determinano la cancellazione dal registro (art. 18, comma 3). Alla tenuta del registro (iscrizione, modifica e cancellazione) intervengono, per quanto di competenza, le Commissioni del Terzo settore istituite per ciascuna sezione (art. 20 e 19). In materia di controlli e vigilanza è competente la Regione (art. 38) che esercita funzioni attraverso accertamenti documentali, richiesta dati e documentazioni, visite ispettive. Le funzioni istruttorie possono essere delegate dalla Giunta Regionale, previa stipula di convenzioni secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1.

B) Procedure iscrizione, revisione, controllo

TITOLO III REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 13.

(Registro regionale del Terzo Settore)

3. La verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro avviene attraverso controlli a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione provvede alla pubblicazione annuale del Registro regionale nel sito web della Regione Liguria.

Art. 17.

(Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale)

1. L'iscrizione nel Registro regionale avviene a seguito della presentazione alla Regione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza.

2. L'istanza è sottoscritta in originale dal legale rappresentante ed è corredata:

a) dall'atto costitutivo avente data certa, prodotto in originale o copia autenticata;

b) dallo statuto, prodotto in originale o copia autenticata;

c) dal bilancio o rendiconto relativo all'ultimo anno di attività, da cui risulti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata;

d) da un'autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la dichiarazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso il rispetto della

normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

3. L'iscrizione nel Registro, nella sezione di competenza, avviene entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo parere della Commissione competente di cui all'articolo 19, da fornirsi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende come positivamente espresso.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, quando si renda necessaria la richiesta di chiarimenti o integrazioni.

5. L'istanza non integrata ai sensi del comma 4 non viene sottoposta alla Commissione competente per l'espressione del parere e si intende rigettata.

Art. 6. - (Associazioni di promozione sociale)

3. Possono essere iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 13 esclusivamente le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto avente data certa, nel quale è indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: (.....)

Art. 18.

(Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale)

1. La modifica dell'iscrizione nel Registro regionale può essere richiesta in ogni momento dai soggetti interessati.

2. I soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 2.

3. La perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro.

4. La cancellazione avviene previo parere vincolante della Commissione competente ai sensi dell'articolo 19, fatto salvo il riacquisto dei requisiti di legge entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e viene comunicata al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19. - (Commissioni del Terzo Settore)

1. Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la Regione, una Commissione, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.

2. Le singole Commissioni sono composte da:

a) l'Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) tre membri, indicati dall'Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all'articolo 24, esperti nello specifico settore della sezione del Registro

...

Art. 20. - (Attività delle Commissioni del Terzo Settore)

1. Ciascuna Commissione, per quanto di sua competenza:

a) esprime il proprio parere in merito:

1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;

...

Art. 38. - (Controlli e vigilanza)

1. La Regione verifica con controlli secondo le modalità definite dalla Giunta regionale il contenuto delle autocertificazioni presentate ai sensi degli articoli 17 e 18 e la persistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore.

2. La Regione esercita sui soggetti del Terzo Settore i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, attraverso accertamenti documentali, richiesta di dati ed informazioni, visite ed ispezioni.

3. Per l'effettuazione dei controlli e delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi anche degli enti del settore regionale allargato.

Art. 42. - (Delega di funzioni e avvalimento)

1. La Giunta regionale, previa stipulazione di convenzioni, può avvalersi degli enti locali e degli enti del settore regionale allargato, di cui all'articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento dei procedimenti istruttori relativi al Registro regionale del Terzo Settore.

Regione, enti locali ed enti del settore regionale allargato valorizzano il Registro regionale e la Banca dati ai fini della stipula di contratti, convenzioni e patti con le organizzazioni del Terzo settore (art. 13, comma 6). La regione riconosce altresì (art. 4, comma 4) il valore delle reti di collaborazione anche tra soggetti diversi da quelli iscritti. Secondo l'art. 17, l'iscrizione costituisce presupposto per la stipula di accordi e convenzioni, istituti giuridici diversi dal ricorso al bando di appalti e per poter accedere ai contributi previsti dallo stesso testo normativo.

Per quanto riguarda i lavoratori che operano nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro, esercitano i loro diritti nella fruizione di forme di flessibilità lavorativa, in linea con i contratti collettivi in compatibilità con l'organizzazione aziendale (art. 5 comma 7). Hanno analoghi diritti i lavoratori delle associazioni di promozione sociale (art. 6, comma 6).

La dimensione degli organismi di rappresentanza deve rispondere ad alcuni criteri riconosciuti dalla Giunta tra i quali quello dell'adesione della democraticità dei soggetti iscritti nelle singole sezioni del Registro (art. 24).

I privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale, iscritti nelle competenti sezioni del Registro, possono partecipare a processi di coprogettazione di servizi e interventi anche in collaborazione con organizzazioni pubbliche (art. 30).

C) Applicazione dello strumento
TITOLO III REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
<p>Art. 13. (Registro regionale del Terzo Settore)</p> <p>....</p> <p>6. La Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato di cui all'<u>articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2</u> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, valorizzano il Registro regionale e la Banca dati del Terzo Settore di cui all'articolo 41 per la stipula di contratti, convenzioni e patti con le organizzazioni del Terzo Settore, per la concessione di incentivi e agevolazioni e, in genere, quali strumenti per l'esercizio delle proprie funzioni con riferimento ai valori sociali e per la promozione del capitale sociale diffuso nei territori di competenza.</p> <p><u>Art. 4. - (Soggetti del Terzo Settore)</u> <u>Comma 4. La Regione riconosce il valore di reti di collaborazione tra soggetti anche diversi iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 13.</u></p> <p><u>Art. 5. - (Organizzazioni di volontariato)</u> 7. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 13, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire, ai sensi dell'articolo 17 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. (....)</p> <p><u>Art. 6. - (Associazioni di promozione sociale)</u> 6. <u>Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui al titolo IV, i lavoratori, che facciano parte di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 13, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o (....)</u> 7. <u>Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione, riservato ai soci, di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui (...)</u></p> <p>Art. 17. (Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale) 6. L'iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dal presente testo unico con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'<u>articolo 25 della l.r. 2/2006</u> e successive modificazioni ed integrazioni, e per poter accedere ai contributi previsti dal presente testo unico.</p> <p><u>Art. 24. - (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore)</u> 2. La Giunta regionale definisce la dimensione territoriale degli Organismi di cui al comma 1. 3. <u>La Giunta regionale riconosce gli Organismi di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:</u> a) adesione all'Organismo associativo, effettuata direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, che ne abbiano la rappresentanza, <u>di almeno il 51 per cento dei soggetti iscritti alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13;</u> b) <u>democraticità della struttura dell'Organismo associativo, rilevabile dalla presenza in statuto di disposizioni che prevedano:</u> 1) criteri per l'accesso, che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti al Registro regionale; ...</p> <p><u>Art. 30. - (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale)</u> 1. <u>Le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13, nell'esercizio della funzione sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, consistono nella messa a disposizione, da parte della Regione, degli enti locali, degli enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale.</u> ...</p> <p><u>Art. 45. - (Norma transitoria)</u> 5. Sino alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico, <u>il criterio di cui all'articolo 24,</u></p>

comma 3, lettera a), si considera soddisfatto anche nel caso in cui all'Organismo associativo unitario di rappresentanza aderiscano, direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, organizzazioni iscritte alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13 in una percentuale media complessiva, calcolata sulla percentuale di adesioni relativa a ciascuna delle singole sezioni, superiore al 50 per cento.

Regione Lombardia

La Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1 riunisce una serie di disposizioni regionali in materia di Terzo settore riguardanti volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, mutuo soccorso nonché l'erogazione di contributi a particolari strutture associative per persone appartenenti a target particolari quali cechi, sordi, mutilati e invalidi (Capo I Oggetto del testo unico)⁷.

Atto normativo		
LR 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento
Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato) Comma 1, 2 Art. 3 (Attività del volontariato) Art. 4 (Organizzazioni di volontariato) Art. 10 (Attività di vigilanza) Comma 1	Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato) Comma 3, 4, 5, 7 Art. 10 (Attività di vigilanza), Comma 2	Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato) Comma 6 Art. 6 (Partecipazione alla programmazione) Art. 7 (Formazione e qualificazione professionale) Art. 9 (Convenzioni) Art. 11 (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato) Art. 12 (Conferenza regionale del volontariato)
Art. 16 (Registri provinciali e registro regionale delle associazioni), Comma 1, 2 Art. 20 (Disposizioni applicative e attività di vigilanza), Comma 1, 2 Art. 25 (Disposizioni di attuazione) Comma 3	Art. 17 (Iscrizione nei registri provinciali e regionale) Art. 18 (Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale)	Art. 21 (Programma e interventi della Regione), Comma 2 Art. 22 (Conferenza regionale dell'associazionismo) Articolo 23 (Formazione degli operatori) Art. 24 (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)
Art. 26 (Oggetto) Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali), Comma 1, 5 Art. 42 (Abrogazioni e modificazioni di norme), Comma 3	Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali) Comma 3, 4	Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali) Comma 2 Art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali), Comma 5
Art. 36 (Promozione dell'associazionismo familiare) Comma 2, 3, Comma 8 lett.b		Art. 36 (Promozione dell'associazionismo familiare) Comma 3

7 CAPO I OGGETTO DEL TESTO UNICO Art. 1 (Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni;
- c) le cooperative sociali;
- d) le società di mutuo soccorso;
- e) le associazioni familiari;

f) l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio

L'articolo 5 istituisce il Registro generale delle organizzazioni di volontariato, la contestuale approvazione di modello (di registro) diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3 del medesimo testo normativo. Alla Giunta Regionale compete l'approvazione del modello, nonché l'emanazione di disposizioni in merito alle attività di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro. I requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 4 conferiscono diritto all'iscrizione nel Registro del volontariato. Nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione o la cessazione delle attività di volontariato, questi comportano la cancellazione dal registro, disposta con decreto dal dirigente competente. All'articolo 16, comma 1, è stabilito che presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale operanti nel territorio. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000. Al comma 2 è istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000.

È di competenza del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, secondo quanto stabilito dall'art. 20 approvare le disposizioni che consentano a Regione e Provincia di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza. Con lo stesso provvedimento sono attuate le attività di vigilanza per le associazioni iscritte.

È facoltà del Presidente della Giunta delegare un Assessore alla tenuta del Registro secondo le disposizioni di cui all'art. 16.

Per quanto riguarda la cooperazione sociale, l'art.27 al comma 1 istituisce l'Albo regionale identificato già nella struttura dell'oggetto dell'art. 26, riferito anche alle azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci alle attività formative nel rispetto dei principi di cui alla LR 21/2003. La Regione, oltre stabilire i requisiti per l'iscrizione e la permanenza all'albo, determina il complesso delle procedure prevedendo il raccordo con le Camere di Commercio.

L'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi è disciplinato dall'art. 27. Con modifica e abrogazione di norme è istituita l'Anagrafe regionale la cui disciplina (all'art. 42) è determinata dalla Giunta sentite la Commissione competente e la Consulta. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.

La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi riguardanti le politiche regionali per la famiglia e in attuazione del principio di sussidiarietà, ha altresì istituito un apposito Registro per l'iscrizione delle Associazioni familiari censite sul territorio, attraverso modalità predeterminate dalla Giunta, il cui aggiornamento è curato dalla Direzione regionale competente (presso cui è istituito tale registro).

La LR 3/2008 relativa al Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario contiene le disposizioni di istituzione dei registri e in dettaglio: all'art. 11, lettera p) affida alla Regione le funzioni relative alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di cui al Capo III; del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare di cui al Capo VI e della Sezione Regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II della citata LR 1/2008; all'art. 12, lettera c) affida alle Province le funzioni relative alla tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II e dei Registri Provinciali delle Associazioni di cui al Capo III della citata LR 1/2008.

A) Istituzione Registro
<i>Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato)</i>
1. È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La Giunta regionale provvede:

- a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 b) a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 dà diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.

(...)

7. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

Art. 3 (Attività del volontariato)

1. Ai fini del presente testo unico è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si perseguono attraverso le seguenti attività:

- a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
 b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;
 c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

Art. 10 (Attività di vigilanza)

1. La Giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

Art. 14 (Organizzazioni di volontariato)

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 3, che (...)

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

Art. 16 (Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)

1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi:

- a) le associazioni di carattere regionale;
 b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

Art. 20 (Disposizioni applicative e attività di vigilanza)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

Art. 25 (Disposizioni di attuazione)

(...)

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'articolo 16.

Art. 26 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

5. La Regione, con il regolamento previsto dall'articolo 4 della l.r. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo con le Camere di Commercio.(4)

Art. 42 (CAPO IX NORME FINALI) (Abrogazioni e modificazioni di norme)

(...)

3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)(27) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4 (Anagrafe regionale delle cooperative)

1. È istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.

2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.

3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'articolo 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.'

Art. 36 (Promozione dell'associazionismo familiare)

1. La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di 'banche del tempo';

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La Giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 1, costitutesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

Sul versante delle procedure di tenuta dei Registri, così come citate dal Testo Unico, che riguardano le organizzazioni di terzo settore contemplate nell'impianto normativo di riferimento, sono evidenziate le fasi di iscrizione, revisione e controllo.

Nell'articolo che istituisce il Registro generale delle organizzazioni di volontariato (art. 5, cit.) i commi 3, 4, 5 e 7 specificano che per l'iscrizione, la domanda è inoltrata al Presidente della Giunta e contestualmente al Sindaco per l'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione. I tempi del procedimento indicati sono di 60 giorni e, qualora prima dell'iscrizione disposta con Decreto del dirigente competente (entro i 90 giorni) siano richiesti chiarimenti e integrazioni per la valutazione il termine può essere sospeso. Le associazioni iscritte sono tenute a documentare alla Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, il mantenimento dei requisiti di iscrizione, le attività svolte, il rendiconto.

Per l'iscrizione ai registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale (Art.17, iscrizione nei registri regionali e provinciali) sono dettagliati ulteriori requisiti rispetto ai già citati all'art.16 in particolare si evidenziano i requisiti di territorialità (sede), operatività (da almeno un anno) e democraticità in complementarietà a quelli statutari. Al comma 4 e 5 si specifica che la domanda di iscrizione debba contenere i requisiti predeterminati, corredata da apposita documentazione. Infine, gli ultimi commi dell'art.17 contemplano la pubblicizzazione di elenco delle associazioni iscritte e relativa revisione da svolgere ogni 2 anni. Rispetto a ciò, alle associazioni è fatto obbligo di comunicare variazioni riguardanti la permanenza dei requisiti richiesti e, in caso del venir meno degli stessi o della cessazione di attività è prevista la cancellazione.

Per le Cooperative sociali nel Testo Unico al comma 3 dell'art.27 titolari della tenuta dell'Albo sono le Camere di Commercio. Ad esse è attribuita la competenza per la ricezione delle domande di iscrizione, per la verifica dei requisiti al mantenimento o la cancellazione.

B) Procedure iscrizione, revisione, controllo

Art. 5 (Istituzione del registro generale regionale del volontariato)

3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.
5. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.
7. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

Art. 10 (Attività di vigilanza)

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

Art. 17 (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un anno;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'articolo 14;
- d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.

3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'articolo 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.

Art. 17 (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

- a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;
- b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.

5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

Art. 17 (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.

8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.

9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali)

3. Le Camere di Commercio provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia.(3)

L'iscrizione e la permanenza delle organizzazioni di terzo settore al Registro/Albo consente il compimento di una serie di atti di natura amministrativa e negoziale con la pubblica amministrazione.

Per il volontariato, in modo specifico, si possono citare quali campi di applicazione quelli della partecipazione alla programmazione ai servizi locali e regionali (art. 6, comma 1); della stipula convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici (art. 9, comma 1); della nomina di rappresentanti di organizzazioni nel comitato di gestione del fondo speciale (art. 11) e alla conferenza regionale del volontariato (art. 12), seppure

in questo ultimo caso vengano ammesse anche organizzazioni non iscritte ai registri. Taluni aspetti possono riguardare l'accesso a programmi di formazione e qualificazione professionale (art. 7).

Per le associazioni di promozione sociale, in modo specifico si possono citare tra le applicazioni derivanti da testo normativo corredate dall'iscrizione ai registri: l'ammissione a finanziamento regionale per programmi e interventi promozionali (art. 21, comma 2), la realizzazioni di progetti (art. 24) e di iniziative di formazione (art. 23), così come la partecipazione alla Conferenza Regionale (art. 22). Per le cooperative sociali l'iscrizione all'albo, secondo i requisiti di cui dell'art. 27 comma 1, costituisce (secondo quanto stabilito nello stesso articolo) condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale e per la stipula di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per i contratti con le amministrazioni pubbliche che operano in ambito regionale. Inoltre, costituisce titolo preferenziale per la stipula di convenzioni e contratti tra le stesse, enti pubblici e gestori dei servizi socio sanitari (Art. 29, comma 5).

Infine, nell'ambito della promozione dell'associazionismo familiare, la regione dispone che le organizzazioni iscritte nel registro eleggano tre rappresentanti nella Consulta regionale.

C) Applicazioni dello strumento
<p>Art. 6 (Partecipazione alla programmazione) 1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.</p> <p>Art. 9 (Convenzioni) 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di: a) attività e servizi assunti integralmente in proprio; b) attività innovative e sperimentali; c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le convenzioni regolano: (...)</p> <p>Art. 11 (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato) (...) Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. (...)</p> <p>Art. 12 (Conferenza regionale del volontariato) (...) 3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.</p> <p>Art. 7 (Formazione e qualificazione professionale) (...) 2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.</p> <p>Art. 21 (Programma e interventi della Regione) 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo. 2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi. (...)</p> <p>Art. 24 (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali) 1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'articolo 21, comma 4. (...) 3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.</p>

Art. 23 (Formazione degli operatori)

(...)

2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province.

Art. 22 (Conferenza regionale dell'associazionismo)

1. La Giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.

(...)

Art. 27 (Albo regionale delle cooperative sociali)

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

Art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

(...)

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

Art. 36 (Promozione dell'associazionismo familiare)

(...)

8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da:

- a) assessore regionale competente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;
- c)...

Regione Piemonte

La legge n. 3 del 2015 titolata “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” costituisce il provvedimento fondamentale in materia di registro, e sue articolazioni, delle organizzazioni del Terzo Settore nella Regione Piemonte.

Atto normativo		
LR 3/2015 - Disposizioni regionali in materia di semplificazioni		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento
Art. 55. (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore) Comma 1, 5 Note all'articolo 55: Art. 3 l.r. 38/94 (Registri delle organizzazioni di volontariato) Art. 6 l.r. 7/06 (Istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Art. 3 d.p.r. 361/00 (Registro delle Persone giuridiche) Art. 5. Decentramento amministrativo Art. 7 del d.p.r. 361/00 (Competenze delle Regioni e delle Province autonome) Art. 8 della l.r. 7/06 (Sezione provinciale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 1	Art. 55 (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore) Comma 2, 4, 6 Note all'articolo 55: Art. 6 l.r. 7/06 (Istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Art. 3 d.p.r. 361/00 (Registro delle Persone giuridiche) Art. 8 della l.r. 7/06 (Sezione provinciale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Art. 56 (Procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciali) Note all'art. 56 Art. 43 d.p.r. 445/2000 (Accertamenti d'ufficio) Comma 4, 5	Art 55 (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore) Comma 3, 7

Il Capo XIII “Semplificazioni in materie di Politiche sociali” istituisce all’art. 55 il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore. La Regione promuove con le amministrazioni provinciali l’omologazione dell’iscrizione, mantenimento, cancellazione (art. 55 comma 5). Per quanto riguarda i registri delle organizzazioni di volontariato, come dettagliatamente esplicitato nella nota all’art. 55, l’istituzione del registro regionale costituisce ambito unitario delle sezioni provinciali. Sono per esse definite le aree di intervento che corrispondono a sezioni di attività socio-assistenziale, sanitaria, educativa, sportiva, di tutela dell’ambiente, dei diritti e così via. Apposita sezione per l’iscrizione degli organismi di collegamento e di coordinamento. Vi è incompatibilità tra l’iscrizione al registro del volontariato e l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale, come stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Anche per le associazioni di promozione sociale, il registro regionale articola apposite sezioni dettando l’incompatibilità con l’iscrizione nei registri del volontariato e indica una serie di requisiti da osservare, quali la sede legale regionale, costituzione e attività da almeno sei mesi, oltretutto i requisiti derivanti da legge. In riferimento al registro delle Persone giuridiche, sempre in nota all’art. 55, il medesimo secondo quanto disposto dal DPR 361 del 2000 prevede che il registro sia formato da due parti. Una generale e l’altra analitica. Nella prima parte sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione; nella seconda per ogni persona giuridica sono iscritti elementi e fatti elencati nell’art. 4 ossia: devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Al comma 2 dell’art. 4 si specifica che devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi

secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. In attuazione del regolamento, ove possibile, è data attuazione mediante mezzi telematici. È contenuto in nota anche il riferimento al testo inerente le previsioni sul decentramento amministrativo.

In merito alle competenze di regioni e province autonome, il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale dell'art. 14 DPR 1977 N. 616 è determinato dall'iscrizione al registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa presidenza della regione.

A) Istituzione Registro
<p>Art. 55. (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore) 1. La Regione, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni la migliore conoscenza e fruizione delle attività promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro e il rispetto della pubblica fede, istituisce il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore, di seguito denominato Registro. <u>5. La Regione promuove, di concerto con le amministrazioni provinciali, l'omologazione delle procedure di iscrizione, di mantenimento dell'iscrizione e di cancellazione dai registri di cui al comma 2.</u></p> <p>Note all'articolo 55</p> <p>- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 38/1994 è il seguente: <u>"Art. 3 (Registri delle organizzazioni di volontariato)</u> 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001. 2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni: a) socio-assistenziale; b) sanitaria; c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti; d) protezione civile; e) tutela e valorizzazione dell'ambiente; f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente; g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero. 3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale. 4. La Giunta regionale puo' individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato. 5. L'iscrizione al registro del volontariato e' incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).".</p> <p>- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è il seguente: <u>"Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)</u> 1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali. 2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo: a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all' articolo 7 della l. 383/2000; b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. 5. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato). 6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000. 7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore. 8. L'iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.</p> <p>- Il testo dell'articolo 3 del d.p.r. 361/2000 è il seguente: <u>"3. Registro delle persone giuridiche.</u> 1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.</p>

<p><u>2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.</u></p> <p><u>4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.</u></p> <p>9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.”</p> <p><u>“Art. 5. Decentramento amministrativo.</u></p> <p>1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa <u>dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.”</u></p> <p><u>- Il testo dell'articolo 7 del d.p.r. 361/2000 è il seguente</u></p> <p><u>“7. Competenze delle regioni e delle province autonome.</u></p> <p>1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle <u>materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.</u></p> <p><u>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.</u></p> <p><u>3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.”</u></p> <p><u>- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2006 è il seguente:</u></p> <p><u>“Art. 8(Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)</u></p> <p>1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano <u>nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.</u></p>

Con l'istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore sono automaticamente iscritte nel registro del volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle persone giuridiche secondo quanto disposto dalle leggi citate. La Giunta Regionale definisce modalità di pubblicazione telematica del registro, dati e informazioni in esso riportati, conservazione, gestione e aggiornamento (art. 55 comma 4). Per quanto riguarda le modalità e i tempi di inserimento e aggiornamento delle informazioni relative alle organizzazioni del terzo settore iscritte ai fini fiscali o amministrativi a registri, elenchi, albi ed anagrafi la Regione promuove l'implementazione del registro con le amministrazioni pubbliche del territorio (art. 55, comma 6). Nelle note all'art. 55 sono richiamate le caratteristiche che formano l'iter procedimentale che riguarda l'esistenza e la cancellazione degli enti di riferimento.

Nell'articolo 56, e nella nota, si evidenzia che per agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative a qualità personali e fatti, che sono contenute in albi, elenchi e registri, le amministrazioni sono tenute a consentire alle stesse che procedono, la consultazione telematica dei loro archivi informatici nel rispetto nella riservatezza dei dati personali. Nelle more quindi di una riforma nazionale del terzo settore ancora in itinere, si segnala che la legge regionale di semplificazione ha previsto l'introduzione di specifici procedimenti allo scopo di uniformare il regime fiscale e tributario delle organizzazioni operanti nel terzo settore.

B) Procedure iscrizione, revisione, controllo
<p><u>Art. 55. (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore)</u></p> <p><u>2. Nel Registro sono inserite automaticamente le organizzazioni iscritte:</u></p> <p>a) <u>al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);</u></p> <p>b) <u>al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);</u></p> <p>c) <u>al registro regionale delle persone giuridiche di cui agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).</u></p> <p><u>4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di pubblicazione telematica del Registro, i dati e le informazioni in esso riportate e i termini, non superiori ai cinque giorni lavorativi, entro i quali le direzioni regionali competenti e gli uffici provinciali preposti alla conservazione, gestione ed aggiornamento di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 7/2006, devono iscrivere le organizzazioni ed aggiornare i dati ad essi pervenuti.</u></p> <p><u>6. La Regione promuove l'implementazione del Registro, concordando con le amministrazioni pubbliche del territorio, tramite apposite convenzioni, le modalità e i tempi di inserimento e aggiornamento delle informazioni relative alle organizzazioni del terzo settore iscritte ai fini fiscali o amministrativi a registri, elenchi, albi ed anagrafi.</u></p> <p><u>Note all'articolo 55</u></p>

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è il seguente:

"Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte."

- Il testo dell'articolo 3 del d.p.r. 361/2000 è il seguente:

"3. Registro delle persone giuridiche.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi in prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

-Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2006 è il seguente:

"Art. 8(Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.

3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni.

Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale."

Art. 56.

(Procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale)

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza sociale e la peculiarità delle attività non commerciali realizzate dagli enti senza scopo di lucro, introduce specifici procedimenti dedicati alla regolamentazione dello svolgimento di tali attività da parte delle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro, in applicazione delle normative di settore ed in particolare:

a) escludendo a carico di tali enti procedimenti che facciano riferimento ad attività commerciali, in particolare per le attività di raccolte pubbliche di fondi di cui all'articolo 143, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
b) applicando il principio di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 241/1990, come ribadito dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente all'acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già comunicati dagli enti senza scopo di lucro ad una pubblica amministrazione.

Note all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000 "Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica

dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

L'iscrizione delle organizzazioni al Registro rileva soprattutto a fini fiscali e tributari, non assolve ad alcuna finalità di pubblicità costitutiva.

C) Applicazioni dello strumento

Art. 55. (Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore)

3. Il registro non ha valore di pubblicità costitutiva, essendo riservata alle procedure di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.
7. Il Registro non ha valore di pubblicità costitutiva anche in relazione alle organizzazioni del terzo settore iscritte a seguito delle convenzioni di cui al comma 6, essendo essa riservata alle procedure dettate dalle disposizioni normative di riferimento.

Regione Umbria

La Legge regionale N. 11/2015 Testo unico in materia di sanità e servizi sociali dedica il Titolo XI alla materia delle Organizzazioni di volontariato, associazionismo di volontariato e cooperazione sociale dedicandone tre specifiche e distinte sezioni.

Atto normativo		
LR 11/2015 - Testo unico in materia di sanità e servizi sociali		
A) Istituzione registro	B) Procedure iscrizione, revisione, controllo del/dei Registro/i	C) Applicazioni dello strumento
Art. 369 (Finalità) Comma 2 lettera c) Art. 371 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Comma 1, 2, 3, 4, 5	Art. 371 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Comma 6 Art. 372 (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Comma 1 Art. 373 (Domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Art. 374 (Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Art. 375 (Variazioni al registro regionale delle organizzazioni di volontariato) Art. 376 (Relazioni annuali) Art. 377 (Revisioni periodica del registro delle organizzazioni di volontariato) Art. 378 (Inadempienze, provvedimenti e cancellazione)	Art. 379 (Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale del volontariato) Comma 2 Art. 380 (Partecipazione del volontariato alla programmazione regionale) Art. 382 (Convenzioni con le organizzazioni di volontariato) Comma 3 lettera f) Art. 383 (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle prestazioni di volontariato) Comma 1 Art. 385 (Formazione ed aggiornamento del volontariato) Commi 1, 2
Art. 388 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 1, 2, 3 Art. 390 (Incompatibilità)	Art. 388 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 5,6 Art. 389 (Iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale)	Art. 388 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) Comma 4 Art. 391 (Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale) Art. 392 (Osservatorio regionale dell'associazionismo) Comma 3 lettera c) e d) Art. 396 (Formazione professionale) Comma 2
Art. 398 (Albo regionale delle cooperative sociali) Comma 1, 2, 5	Art. 398 (Albo regionale delle cooperative sociali) Comma 3, 4 Art. 400 (Compiti della Commissione) Comma 1 lettera a) e e)	Art. 403 (Affidamento e convenzioni) Comma 3

L'art. 369 (comma 2, lettera c) prevede tra le finalità l'istituzione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quello delle associazioni di promozione sociale, nonché l'Albo delle cooperative sociali (rispettivamente agli artt. 371, 388 e 398). Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, si riportano i requisiti previsti dall'art. 372 e si prevede un'articolazione del registro per settori di attività rispetto alle quali le organizzazioni devono indicare quello prevalente all'atto di iscrizione.

Per le associazioni di promozione sociale il registro è articolato in sezioni in base alla dimensione territoriale. Per entrambi vige l'incompatibilità.

L'albo delle cooperative sociali si articola in tre sezioni: A, B, e C per i consorzi.

A) Istituzione
<p><u>Art. 369 (Finalità)</u> <u>2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in particolare:</u> (...) <u>c) istituisce e regola il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale e l'albo regionale delle cooperative sociali;</u></p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO</p> <p><u>Art. 371</u> <u>(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)</u></p> <p><u>1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.</u> <u>2. Nel regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:</u> a) abbiano la sede legale in un comune della regione; b) esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 266/1991; c) <u>risultino in possesso dei requisiti previsti all'articolo 372.</u> <u>3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.</u> <u>4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:</u> a) attività sociali; b) attività sanitarie; c) attività culturali ed artistiche; d) attività scientifiche; e) attività educative; f) attività sportive, ricreative e del tempo libero; g) attività turistico-naturali; h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale; i) attività di protezione civile. <u>5. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.</u></p> <p style="text-align: center;">SEZIONE II - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE</p> <p><u>Art. 388</u> <u>(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)</u> <u>1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:</u> a) le associazioni a carattere regionale; b) le associazioni a carattere locale; c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale. <u>2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.</u> <u>3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.</u></p> <p><u>Art. 390</u> <u>(Incompatibilità)</u> <u>1. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 371. L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione.</u></p> <p style="text-align: center;">SEZIONE III - COOPERATIVE SOCIALI</p> <p><u>Art. 398</u> <u>(Albo regionale delle cooperative sociali)</u> <u>1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.</u> <u>2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:</u> a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991. <u>5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.</u></p>

Le iscrizioni nel registro del volontariato sono pubblicate annualmente nel bollettino della Regione con le indicazioni di eventuali variazioni intervenute nell'anno. L'art. 372 indica i requisiti di iscrizione contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto, nell'art. 373 viene descritto il contenuto della domanda di iscrizione. La Regione richiede al Comune, secondo quanto viene stabilito dall'art.374, di esprimere il parere circa l'iscrizione al Registro trasmettendo contestualmente la documentazione, come dettagliato dall'art. 373. Le organizzazioni sono tenute a trasmettere una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente e del programma per l'anno successivo (art. 376) pena la diffida e/o la sospensione (art. 378). Per la revisione periodica del Registro è la Giunta Regionale che svolge tale funzione alla scadenza di ogni legislatura (art. 377).

Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale nell'iscrizione devono risultare atto costitutivo, statuto, sede e ambito territoriale, nonché modifiche intervenute (art. 388, commi 5, 6). Ulteriori requisiti per l'iscrizione sono dettagliati dall'art. 389.

Le cooperative sociali iscritte all'Albo sono sottoposte al controllo della Commissione regionale per ciò che riguarda le domande di iscrizione, le richieste di cancellazione dall'Albo nonché l'effettiva operatività (art. 400). Per cooperative sociali di tipo B il mancato inserimento di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati comporta la cancellazione dall'Albo (art. 398).

B) Procedure iscrizione, revisione e controllo
SEZIONE I - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
<p><u>Art. 371</u> (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>6. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.</p>
<p><u>Art. 372</u> (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. <u>Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assenza di fini di lucro; b) il fine dichiarato di solidarietà; c) la democraticità delle strutture; d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative; e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti; f) l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.
<p><u>Art. 373</u> (Domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. <u>La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata alla Regione, unitamente a:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti; b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> 1) il tipo di attività svolta; 2) le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività; 3) le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato). <p>2. <u>Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione; b) la forma giuridica dell'organizzazione; c) la sede legale; d) la materia di prevalente attività; e) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
<p><u>Art. 374</u> (Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. <u>La Regione richiede al Comune ove ha sede l'organizzazione di volontariato di esprimere il parere circa l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, trasmettendo contestualmente la documentazione di cui all'art. 373, comma 1.</u></p> <p>2. <u>Il Comune trasmette il parere di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, la</u></p>

struttura regionale competente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

3. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disposta con determinazione del dirigente della struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comune di riferimento e al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).

5. L'organizzazione di volontariato deve produrre alla struttura regionale competente e al Comune ove ha sede, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di iscrizione, copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile verso terzi stipulate ai sensi del comma 5 dell'articolo 370. La trasmissione di copia delle polizze deve essere altresì effettuata in caso di rinnovo, entro 30 giorni dal rinnovo medesimo.

Art. 375

(Variazioni al registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente e al Comune di riferimento.

2. Qualora la variazione riguardi uno dei requisiti elencati all'articolo 372, la struttura regionale competente richiede al Comune ove ha sede l'organizzazione di esprimere il proprio parere in merito all'eventuale cancellazione dal registro regionale, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 374. Decorso tale termine l'istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente che conclude il procedimento nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 374.

Art. 376

(Relazioni annuali)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo.

2. I comuni trasmettono alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata al comma 1 illustrativa dell'andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato presenti nel proprio territorio.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull'attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.

Art. 377

(Revisione periodica del registro delle organizzazioni di volontariato)

1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni iscritte.

2. La revisione è effettuata dalla struttura regionale competente e dal Comune mediante una verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 372 e dell'effettivo svolgimento dell'attività indicata all'atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 376 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.

Art. 378

(Inadempienze, provvedimenti e cancellazione)

1. Qualora le organizzazioni non adempiano alla relazione annuale di cui all'articolo 376, comma 1 il Comune competente provvede a:

- a) diffidare l'organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta giorni;
- b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausili comunque denominati disposti a favore dell'organizzazione inadempiente;
- c) comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lett. a) e b) alla struttura regionale competente.

2. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera a) del comma 1, qualora l'organizzazione non abbia provveduto, invia alla struttura regionale competente il parere circa la cancellazione dal registro. La struttura regionale competente provvede con proprio atto.

3. La struttura regionale competente provvede, con determinazione dirigenziale, alla cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonché all'aggiornamento del registro medesimo con tutte le ulteriori variazioni necessarie.

4. La cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della l. 266/1991, nonché la perdita della qualifica di onlus di diritto di cui all'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e tutti gli ulteriori benefici previsti dalla normativa vigente e ai quali l'organizzazione ha avuto accesso in conseguenza dell'iscrizione al registro. I benefici finanziari percepiti dalle organizzazioni di volontariato cancellate a seguito dell'accertamento della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione devono essere rimborsati alla Regione o agli altri enti erogatori.

5. Copia dei provvedimenti di cancellazione è trasmessa al Comitato di gestione, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997.

SEZIONE II - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 388

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).

Art. 389(Iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale)1. Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:

- a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l'altro deve essere indicata la sede legale;
- b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno.

2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 392;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro.

5. L'iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.SEZIONE III - COOPERATIVE SOCIALIArt. 398(Albo regionale delle cooperative sociali)3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 399 entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.Art. 400(Compiti della Commissione)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente testo unico ed in particolare:

- a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;
- b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 399, comma 4;
- c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
- d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;
- e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;
- f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani sociali territoriali.

Le organizzazioni iscritte al Registro regionale del volontariato accedono con propri rappresentanti nominati dal presidente dell'Assemblea legislativa al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (art. 379), partecipano alla programmazione regionale, provinciale e comunale relativamente ai settori in cui operano (art. 380) e possono stipulare convenzioni con le amministrazioni (art. 382).

Hanno inoltre una serie di agevolazioni tra cui l'accesso a strutture e servizi pubblici o privati, l'opportunità di partecipare ad attività formative.

Per le associazioni di promozione sociale l'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 395 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dal presente testo unico da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali. L'art. 391 dettaglia azioni di promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale tra cui ad es. erogazioni di contributi a fondo perduto, accesso agevolato al credito, e così via.

Le associazioni iscritte, inoltre, possono essere rappresentate nell'Osservatorio regionale.

L'art. 403 stabilisce che possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 398. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

C) Applicazioni dello strumento
<p><u>Art. 379</u> (Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato) (..) 2. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa nomina nel Comitato di gestione previsto al comma 1, <u>quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.</u></p>
<p><u>Art. 380</u> (Partecipazione del volontariato alla programmazione regionale) 1. <u>Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano.</u></p>
<p><u>Art. 382</u> (Convenzioni con le organizzazioni di volontariato) (..) 3. <u>Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:</u> .. f) <u>ordine di iscrizione nel registro regionale.</u></p>
<p><u>Art. 383</u> (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato) 1. <u>Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.</u> (...)</p>
<p><u>Art. 385</u> (Formazione ed aggiornamento del volontariato) 1. <u>Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.</u> 2. <u>I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 371 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'articolo 8 della legge regionale 69/1981.</u> (...)</p>
<p>SEZIONE II - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE</p>
<p><u>Art. 388</u> (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale) 4. <u>L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 395 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dal presente testo unico da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.</u></p>
<p><u>Art. 391</u> (Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale) 1. <u>La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:</u> a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali; b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni; c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile; d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile; e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica; f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. 2. <u>Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 383/2000.</u></p>
<p><u>Art. 392</u> (Osservatorio regionale dell'associazionismo)</p>

<p>1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'associazionismo con i seguenti compiti:</p> <p>...</p> <p>2. Per i componenti dell'Osservatorio non è previsto compenso.</p> <p>3. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:</p> <p>...</p> <p>c) <u>da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale;</u></p> <p>d) <u>da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale;</u></p> <p>4. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio di cui alle lettere c) e d).</p> <p>...</p> <p><u>Art. 396</u> (Formazione professionale)</p> <p>1. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.</p> <p><u>2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.</u></p> <p><u>Art. 403</u> (Affidamenti e convenzioni)</p> <p>...</p> <p><u>3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 398. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.</u></p>

Marche, Molise, Toscana

Infine, un accenno alle altre tre regioni.

Per ciò che concerne le normative riferite a Marche e Molise seppur non vi siano specifiche disposizioni di regolamentazione dei registri e considerato che la materia del terzo settore è ricompresa in modo organico rispettivamente nel testo della LR 16/2014 “Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità” all’art. 4 (rapporti con il Terzo settore) e nella L.R. 13/2014 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” e del successivo Regolamento 1/2015 nei quali rispetto alla materia vi è un’attenzione particolare all’accreditamento delle strutture in un’ottica di accountability dei soggetti attraverso la creazione di Elenchi specifici.

Per quanto riguarda la Toscana, invece, si prevede nel Titolo II – Il sistema integrato, al *Capo I - Soggetti istituzionali Art. 13 - La provincia, comma 3* che sono le province a curare la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale e che promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale.

3. Modelli di Registro Nazionali

Cenni tratti dalle esperienze di: Ministero Affari Esteri (MAE), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Protezione Civile, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (AGICES)

3.1 Elenco ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri e in particolare la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ha predisposto il riordino delle procedure per l'istruttoria delle richieste di riconoscimento di idoneità delle Organizzazioni non governative (art. 28 L.49/87 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"). Ciò anche al fine di garantire snellezza, rapidità e tempi certi delle risposte attraverso una definizione chiara e uniforme delle modalità per la verifica dei requisiti di cui all'art. 28 di cui alla L. 49/87 e degli art. 39 – 41 del DPR 12 aprile 1988, N. 177 (Regolamento di esecuzione della Legge 26 febbraio 1987, 49).

La procedura è di tipo a sportello e può essere attivata in qualsiasi momento attraverso una domanda di riconoscimento utilizzando un formulario disponibile su web, e devono contenere la seguente documentazione: l'atto costitutivo e statuto, atto da cui risultino i nomi ed il domicilio dei legali rappresentanti; bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'attività. Il termine perentorio per la conclusione della procedura è fissato in 90 giorni.

La legge stabilisce quali sono i requisiti di riconoscimento e le modalità di verifica degli stessi. I controlli e le ispezioni (anche a campione) da parte della DGCS possono essere effettuati sia prima del riconoscimento di idoneità, per la verifica del mantenimento dei requisiti e durante la realizzazione di interventi di cooperazione. Le risposte dovranno pervenire entro trenta giorni pena il rigetto della domanda o la revoca della idoneità.

Inoltre le ONG dovranno impegnarsi a trasmettere dopo l'ottenimento dell'idoneità lo stato di avanzamento. Al fine del mantenimento di idoneità le ONG devono dimostrare il permanere del possesso dei requisiti secondo procedure e tempistiche dettagliate. Si prevedono i casi di revoca o decadenza dell'idoneità.

Le ONG riconosciute sono pubblicate in un Elenco disponibile e consultabile anche per via telematica.

3.2 Albo delle società cooperative istituito dal MISE

Il D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive prevede l'"Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile". Testo integrato con le modifiche di cui al D.M. 6 marzo 2013.

L'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.

A seguito del Decreto ministeriale del 23 giugno 2004 e della circolare attuativa, è stato istituito l'Albo delle Società Cooperative nel quale vengono illustrate le procedure, le modalità e i termini per l'iscrizione all'Albo, valide sia per le cooperative a "mutualità prevalente" che per le cooperative "diverse". Il documento prevede una serie di agevolazioni fiscali con le ipotesi di esenzione, gli adempimenti notarili e le competenze dell'Autorità governativa, nonché le ipotesi di mancata domanda di iscrizione e le conseguenti sanzioni.

Il Decreto ministeriale è stato modificato ed integrato con il Decreto ministeriale del 06 marzo 2013, in occasione del recepimento della nuova normativa in materia di Società di mutuo soccorso, le quali anch'esse sono ora tenute ad iscriversi all'Albo, nella specifica sezione appositamente costituita.

L'Albo, gestito con modalità informatiche dal Ministero dello Sviluppo Economico, si avvale anche della collaborazione degli uffici delle Camere di Commercio, sostituendo i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione.

3.3 Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative nello stesso ambito devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, l'elenco nazionale è oggi costituito da un elenco centrale e degli elenchi territoriali.

L'elenco centrale, che accoglie le organizzazioni che per caratteristiche operative e diffusione, con particolare rilevanza in diretto raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile, operano in caso di eventi di rilievo nazionale. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale:

- le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più Regioni;
- le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria;
- le Organizzazioni prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali

Gli elenchi territoriali vigenti (elenchi/albi/registri) nelle Regioni e Province Autonome intervengono e operano in caso di attività ed eventi di rilievo regionale/locale le organizzazioni devono essere iscritte nell'elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma. L'elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge n.266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi. Negli elenchi territoriali possono iscriversi:

- organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 con carattere locale
- organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario
- articolazioni locali delle Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale
- gruppi comunali e intercomunali
- coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie precedentemente indicate

Le modalità per richiedere l'iscrizione agli elenchi territoriali sono disciplinate dalle legge regionali che determinano i requisiti di idoneità tecnico-operativa. Gli elenchi sono pubblicati via web. Per consentire un aggiornamento in tempo reale è prevista la messa a punto di modalità di gestione informatizzata degli elenchi.

3.4 Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche – CONI

Con Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, l'Art. 7 Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica conferisce al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) la competenza di trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

L'iscrizione all'elenco è obbligatoria per il riconoscimento dello status e per quella di fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all'associazionismo sportivo.

L'iscrizione è articolata in tre fasi informatizzate: identificazione, inserimento dati, convalida. L'iter di iscrizione alternativo è subordinato alla sottoscrizione di una specifica convenzione (CONI, FSN, DSA, EPS, etc.).

Vige un controllo interno per l'acquisizione e la verifica dei dati. Il certificato di iscrizione al Registro deve essere stampato annualmente dall'associazione/società. L'iscrizione al registro si rinnova annualmente quando le federazioni comunicano l'avvenuta riaffiliazione. La verifica annuale è garantita dagli organismi di affiliazione.

L'applicativo è pubblicato e accessibile via web all'indirizzo <http://registrosocietasportive.coni.it> Il Registro pubblico - contiene i dati parziali - per utenti generici.

Si riportano i riferimenti normativi maggiormente significativi:

- Legge 27 dicembre 2002 n° 289 – art.90 c.20, 21 e 22 Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) cui iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura
- Decreto Legge 22 marzo 2004 n° 72 – art. 4 convertito con Legge 21 maggio 2004 n° 128. Abrogazione dei c. 20, 21 e 22 della Legge 289/2002
- Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1261 del 30 aprile 2004. Approvazione “Norme provvisorie per l’istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90 comma 20 della Legge n° 289/02”
- Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 - art. 7 convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186. Conferma il CONI unico organismo certificatore dell’attività sportiva svolta dalle associazioni/società dilettantistiche. Elenco per Agenzia delle Entrate per verifica legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all’associazionismo sportivo
- Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1288 del 11 novembre 2004. Sono modificate le deleghe alle FSN, alle DSA ed agli EPS circa il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società e le norme provvisorie per il Registro, deliberate nell'aprile precedente, armonizzate al nuovo quadro normativo, divengono definitive

3.5 Registro AGICES

Nel caso dell'AGICES “Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale” nel merito del registro istituito per le organizzazioni di categoria, si evidenziano alcuni passaggi qualificanti. Nel 1998, un risultato particolarmente significativo attraverso l'approvazione della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” (CdC). La nascita dell'Associazione, attraverso l'istituzione del “Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale” (Registro AGICES), permette di raggiungere l'obiettivo comune di individuare standard di azione concreti e verificabili, che rappresentino la trasposizione operativa dei principi generali contenuti nella CdC.

Nello Statuto di costituzione dell'Associazione è riportato al “Titolo V – Il registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale”. Il Registro AGICES, ha lo scopo di gestire l'elenco delle Organizzazioni italiane di Commercio equo e Solidale, monitorare le loro filiere e la conformità della loro azione. L'iscrizione di un'Organizzazione al Registro AGICES le consente di qualificarsi come tale.

Il registro è gestito da un Comitato di gestione, secondo apposito Regolamento, che predispone ed approva moduli di autovalutazione e stabilisce eventuali documenti da richiedere, verifica il rispetto dei criteri per l'iscrizione e il mantenimento dei requisiti. In caso di violazioni, si procede con sanzioni progressive fino all'espulsione. Il Comitato di Gestione del Registro, infine, nello svolgimento della sua funzione propria e peculiare di verificare il rispetto dei criteri per l'iscrizione al Registro AGICES e per la denominazione di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale svolge un ruolo di interprete delle norme, secondo la procedura stabilita nel Regolamento Interno.

Il sistema di controllo si dota anche di meccanismi di verifica esterna che prevede il coinvolgimento di Icea, un ente terzo.

Infine, nel modello di registro si fa riferimento ad una Piattaforma web, denominata Saw (Social Accountability Watch) nella quale le imprese profit e non profit inseriscono il proprio profilo e accettano di ricevere osservazioni da parte di diversi soggetti interessati come apertura volontaria alla trasparenza.

È interessante aggiungere che un ulteriore riferimento normativo/prescrittivo in merito alla certificazione della qualità presente nel disciplinare tecnico è ad UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o Gestione per l'Ambiente e UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di Gestione per la Qualità.

Infine si segnala che questo Registro possiede un'architettura informatica molto puntuale e articolata.

